

Comune di Mondolfo Provincia di Pesaro e Urbino

Ufficio Tributi Via Garibaldi 1, 61037 Mondolfo (PU)

Tel. 0721/939213-214 Internet: comune.mondolfo.pu.it/home

E-mail: <u>tributi@comune.mondolfo.pu.it</u> – Posta Elettronica Certificata **PEC**: <u>protocollo.comune.mondolfo@emarche.it</u> Orario di apertura all'utenza: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 08.30 alle 13.00 – giovedì dalle ore 15.00 alle 17.30

I.M.U. 2025

Imposta Municipale Propria – Legge n. 160/2019 art. 1 comma 738

16 DICEMBRE 2025

ISTRUZIONI VALIDE PER IL PAGAMENTO DEL SALDO

SOGGETTI TENUTI A PAGARE L'IMU

Con Legge n. 160/2019 art. 1 comma 738 e seguenti, è disciplinata l'imposta municipale propria (IMU). Il presupposto impositivo è costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili (fabbricati – terreni – aree fabbricabili), intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ABITAZIONE PRINCIPALE

*** E'ESCLUSA DALL'IMU L'ABITAZIONE PRINCIPALE ***

(Tranne l'unità abitativa accatastata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che rimane soggetta ad imposta)

- Legge n. 160/2019 art. 1 comma 741 lettera b): per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- E' invece soggetta ad IMU l'abitazione principale accatastata in categoria A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici).

*** CASI DI ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE *** - Legge n. 160/2019 art. 1, comma 741, lettera c) - Regolamento comunale IMU art. 6 bis -

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 6) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

COME SI CALCOLA L'IMPORTO DA PAGARE

L'imposta annua si calcola applicando l'aliquota, al valore degli immobili (base imponibile) così calcolato:

- fabbricati: il valore è pari alla rendita catastale risultante all'Agenzia delle Entrate (Catasto) al 01/01/2025 rivalutata e moltiplicata come segue:
 - categoria catastale A (ad eccezione della A/10): rendita catastale rivaluta del 5% e moltiplicata per 160
 - categoria catastale A/10 : rendita catastale rivaluta del 5% e moltiplicata per 80
 - categoria catastale B : rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 140
 - categoria catastale C/1 : rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 55
 - categorie catastali C/2 C/6 C/7: rendita catastale rivaluta del 5% e moltiplicata per 160
 - categorie catastali C/3 C/4 C/5: rendita catastale rivaluta del 5% e moltiplicata per 140
 - categoria catastale D (ad eccezione della D/5): rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 65
 - categoria catastale D/5: rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 80

(Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato ai sensi dell'art. 1, comma 746 Legge n. 160/2019).

- N.B.: le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
- ♦ terreni: reddito dominicale risultante all'Agenzia delle Entrate (Catasto) al 01/01/2025 rivalutato del 25% e moltiplicato per 135;
 - N.B.: sono esenti i terreni agricoli (anche incolti) posseduti e condotti dai Coltivatori Diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) di cui all'art. 1 del del D.Lgs n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, c. 3 del citato decreto.
- ♦ aree fabbricabili: il valore è quello venale in comune commercio ai sensi dell'art. 1, comma 746 della Legge n. 160/2019.

ALIQUOTE IMU

1) Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota del 0,58%

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica indipendentemente dalla percentuale di possesso. La detrazione va applicata all'ammontare dell'imposta dovuta per l'abitazione principale, qualora l'imposta risulti inferiore alla detrazione spettante, la parte di detrazione ancora disponibile può essere utilizzata solo per ridurre l'imposta dovuta per le pertinenze asservite a detta abitazione principale.

Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Ex IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616/1977 sono soggetti all'aliquota ordinaria. Spetta invece per ogni alloggio assegnato la medesima detrazione prevista per l'abitazione principale. L'IMU non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22.04.08, pubblicato nella G.U. n. 146/08;

- 2) Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10): aliquota del 0,10%
- 3) Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10): aliquota del 1,06%
- 4) Terreni agricoli: aliquota del 1,06%
- 5) Aree fabbricabili: aliquota del 1,06%
- 6) Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D): aliquota del 1,06%

MODALITA' DI VERSAMENTO E RELATIVE SCADENZE

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la **prima rata il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre**. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio sulla base delle aliquote definitive. Per l'anno 2025 le aliquote sopra riepilogate sono quelle definitive approvate dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 95 del 23/12/2024.

Si evidenzia che la vigente normativa prevede che i Comuni pubblichino ufficialmente le proprie deliberazioni entro il 28 ottobre nell'apposita sezione del sito internet del Ministero delle Finanze a cui i contribuenti devono fare ufficialmente riferimento:

www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/sceltaregione.htm

Eventuali novità e comunque tutte le informazioni vengono pubblicate anche nell'Area tematica Tributi del sito internet comunale.

I PAGAMENTI POSSONO ESSERE EFFETTUATI TRAMITE:

- MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO F24
- F24 modello cartaceo: presso gli sportelli bancari e postali;
- F24 telematico: tramite Internet direttamente al Sito Web dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it/ (servizio on-line F24 web);
- F24 telematico: per i soggetti che dispongono autonomamente di servizi telematici / di home banking;

I modelli F24 cartacei sono gratuitamente reperibili presso gli sportelli bancari e/o postali. Possono essere anche direttamente "scaricati" dal Sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

• BOLLETTINO SPECIALE IMU. E' eventualmente possibile pagare anche tramite lo speciale bollettino di c/c postale IMU emanato dal Ministero delle Finanze (attenzione: non vanno utilizzati i bollettini postali ordinari). Su tale conto, uguale indistintamente per tutti i Comuni italiani, non è ammessa l'effettuazione di versamenti tramite bonifico.

VERSAMENTO MINIMO

Non sono dovuti i versamenti se l'imposta da corrispondere non è superiore all'importo minimo (quantificato in \in 12,00). Tale importo non costituisce franchigia quindi se ad esempio l'imposta dovuta per l'intero anno è pari ad \in 16,00 sarà corretto non effettuare nessun versamento in acconto (\in 8,00) mentre andrà pagato l'intero importo di \in 16,00 con il versamento da effettuarsi a saldo.

SERVIZIO GRATUITO DI CALCOLO IMU ON-LINE E COMPILAZIONE AUTOMATICA MODELLO F24 $\,$



Il versamento è in autoliquidazione. L'Ufficio Tributi mette a disposizione dei contribuenti un servizio gratuito di calcolo del tributo dovuto, con relativa compilazione automatica del proprio modello F24 personalizzato, previo inserimento dei propri dati anagrafici e delle rendite catastali degli immobili posseduti con indicazione del loro utilizzo. Il modello F24 potrà essere salvato/stampato e poi pagato con i consueti canali fisici bancari/postali oppure on-line con i servizi di Agenzia delle Entrate o tramite il proprio home banking. Il servizio è accessibile dalle pagine del sito internet comunale o direttamente al seguente indirizzo: www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=f348

VERIFICA DELLE RENDITE CATASTALI



Il Comune non può certificare i "dati catastali" che vanno quindi richiesti direttamente all'Agenzia delle Entrate (Catasto). Il contribuente può comunque verificare autonomamente e gratuitamente le rendite catastali attribuite ai propri immobili, direttamente tramite internet con il servizio reso disponibile alla home page del sito dell'Agenzia (Consultazioni catastali e ipotecarie): www.agenziaentrate.it/

ESEMPIO DI CONTEGGIO E COMPILAZIONE F24 PER IL SALDO D'IMPOSTA

Esempio: Abitazione non destinata ad abitazione principale in comproprietà al 50% con rendita catastale di \in 600,00 + box/garage sempre posseduto al 50% con rendita catastale di \in 70,00. Immobili acquistati il 4 marzo (quindi posseduti nell'anno per 10 mesi di cui 4 mesi nel 1^ semestre) .

- * Abitazione: € 600,00 di rendita catastale + 5% di rivalutazione = 630,00 x 160 = 100.800,00 (base imponibile) alla quale si applica l'aliquota del 1,06%. L'imposta va rapporta alla quota di possesso del 50% ed ai mesi di possesso ottenendo un'imposta dovuta di € 445,20
- * Box/garage: € 70,00 di rendita catastale + 5% di rivalutazione = 73,50 x 160 = 11.760,00 (base imponibile) alla quale si applica l'aliquota del 1,06%. L'imposta va rapporta alla quota di possesso del 50% ed ai mesi di possesso ottenendo un'imposta dovuta di € 51,94

RIEPILOGO IMPORTO DOVUTO ANNUALE (caso di esempio per 10 mesi di possesso):

Tributo	Rendita €	Poss. %	Mesi	Imponibile €	Aliquote %	Imposta €	Detrazione €	Dovuto €
IMU	600,00	50	10	100.800,00	10.6	445,20		445,20
IMU	70,00	50	10	11.760,00	10.6	51,94		51,94

TOTALE ANNUO (€): 497,14

Quindi per il caso di esempio, l'imposta da versare per l'abitazione e box/garage è pari a $445,20 + 51,94 = \text{\em e}$ 497,14 che può essere pagata entro il 16 giugno in unica soluzione oppure in acconto e saldo. Per l'acconto va pagata l'imposta maturata nel 1^ semestre, quindi per il caso di esempio il dovuto di 497,14 va rapportato ai 4 mesi di possesso (marzo-aprile-maggio-giugno) quindi l'acconto è pari ad \em e 199,00 (arrotondato). Per il saldo va pagata l'imposta annuale tenuto conto dell'eventuale pagamento in acconto. In questo caso di esempio: \em e 497,14 – 199,00 = 298,00 (arrotondato).

ESEMPIO DI COMPILAZIONE F24 (semplificato) PER LA RATA A SALDO:



Se si utilizza il modello di pagamento F24 ordinario va compilata la sezione "IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI"

ELENCO CODICI DA INDICARE NEL MODELLO F24:

Codice catastale del Comune di Mondolfo (da indicare nello spazio codice ente/codice comune"): F348

Codice Tributo 3912 IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE

Codice Tributo 3913 IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE

Codice Tributo 3914 IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE

Codice Tributo 3916 IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE

 $Codice\ Tributo\ 3918\ IMU-imposta\ municipale\ propria\ per\ gli\ altri\ fabbricati-COMUNE$

Codice Tributo 3925 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO

Codice Tributo 3930 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE

Gli importi (ogni riga di versamento F24) devono essere arrotondati all'euro, per difetto fino a 49 centesimi, per eccesso oltre i 49 cent. (es.: importo da versare di \in 115,49 si arrotonda a \in 115,00 mentre \in 115,50 si arrotonda a \in 116,00).

DICHIARAZIONE IMU

Si premette che la quasi totalità dei contribuenti non deve presentare nessuna dichiarazione IMU in quanto rimangono valide le precedenti dichiarazioni, anche ICI e TASI, in quanto compatibili, nonché le informazioni presenti agli atti dell'Agenzia delle Entrate (Catasto). In linea di principio generale quindi, l'obbligo dichiarativo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni che non sono comunque conoscibili dal Comune. Quindi ad esempio andrà dichiarato se un immobile diviene inagibile, andrà dichiarata la variazione del valore venale di un'area fabbricabile se diverso rispetto al 2024, andrà dichiarato dal comodante l'inizio del comodato d'uso figli/genitori, oppure vanno dichiarati i cosiddetti "beni merce" dall'impresa costruttrice ecc. ecc. mentre ad esempio non sarà necessario dichiarare l'acquisto/vendita di un immobile, in quanto informazioni che il Comune già conosce. Gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, alla quale non siano seguite ulteriori situazioni come sopra indicato, non sono obbligati a presentare la dichiarazione IMU. Presso l'Ufficio Tributi, come pure al sito internet del Ministero delle finanze – sezione fiscalità locale www.finanze.it/ sono disponibili i modelli di dichiarazione con le relative istruzioni dove sono dettagliate ulteriori informazioni e casistiche di presentazione. Alla pagina Tributi del sito internet comunale – sezione IMU, è disponibile un servizio on-line di compilazione automatizzata della dichiarazione IMU. La dichiarazione (quando dovuta) va presentata entro il 30 giugno successivo all'intervenuta variazione. Per le variazioni dell'anno 2025: 30/06/2026

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

- FABBRICATI MERCE: dall'anno 2022 sono ESENTI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Legge n. 160/2019 art. 1 comma 751).
- ABITAZIONE POSSEDUTA DA SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO TITOLARI DI PENSIONE IN CONVENZIONE INTERNAZIONALE: per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è ridotta al 50.00%.
- USO GRATUITO A FIGLI/GENITORI BASE IMPONIBILE RIDOTTA DEL 50%: Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- FABBRICATI STORICI O INAGIBILI/INABITABILI BASE IMPONIBILE RIDOTTA DEL 50%
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004. Ulteriori informazioni nelle istruzioni dichiarazione IMU;
- per gli immobili inagibili/inabitabili. Si riporta un estratto delle istruzioni ministeriali della dichiarazione IMU: "Si richiama l'attenzione sulla circostanza che per l'applicabilità della citata riduzione è necessario che sussistono congiuntamente l'inagibilità o l'inabilità e l'assenza di utilizzo dell'immobile. Si precisa che l'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (ad esempio, fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o in un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione. L'agevolazione si applica limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni richieste dalla norma. L'inagibilità o l'inabitabilità deve essere accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa a tale previsione, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara di essere in possesso in una perizia accertante l'inagibilità o l'inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato". Il Regolamento comunale IMU disciplina la riduzione per inagibilità/inabitabilità all'art. 5.
- CANONE CONCORDATO IMPOSTA RIDOTTA DEL 25%: Si riporta l'art. 6 del Regolamento comunale IMU:
- 1. Si applica la riduzione d'imposta al 75 per cento alle seguenti tipologie di contratti di locazione a canone concordato disciplinati dalla Legge n. 431/1998: a) contratti di locazione agevolata ad uso abitativo ai sensi dell'art. 2, comma 3; b) contratti transitori di cui all'art. 5, comma 1; c) contratti per studenti universitari di cui all'art. 5, commi 2 e 3. 2. L'agevolazione di cui al comma precedente si applica esclusivamente ai contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della Legge n. 431/1998 e s.m.i. e del D.M. 16 gennaio 2017 rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale. 3. L'attestazione di rispondenza può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione di cui al comma 1, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce. (Vedasi anche Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 31/2018).
- AREE FABBRICABILI: la base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio ai sensi dell'art. 1, comma 746 della Legge n. 160/2019. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. La relativa tabella è disponibile presso l'Ufficio Tributi o direttamente "scaricabile" dal sito internet comunale.
- FABBRICATI ACCATASTATI IN CATEGORIA "D immobili produttivi" RIPARTIZIONE STATO/COMUNE: l'IMU è di competenza comunale e va versata al Comune di Mondolfo (senza ripartizione tra quota statale e comunale come vigeva nel 2012 per alcune tipologie di immobili). Tale ripartizione è rimasta solo per gli immobili di categoria catastale "D" diversi dalla categoria "D/10" (Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola per i quali è prevista una specifica aliquota e l'IMU è interamente a favore del Comune). Per gli altri immobili produttivi accatastati in cat. "D" quali ad es. Opifici, Alberghi, Teatri, Istituti di credito e assicurazione, Fabbricati per esercizi sportivi, ecc.) l'IMU è di competenza sia statale che comunale come segue: a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello Stato (codice tributo 3925);
- b) la parte eccedente fino all'aliquota dello 1,06% (quindi per il comune di Mondolfo 0,30% di parte eccedente), è versata a favore del Comune (codice tributo 3930).
- RAVVEDIMENTO OPEROSO PER ERRORI DI VERSAMENTO. Sul sito internet comunale, con lo stesso strumento on-line messo a disposizione per il calcolo automatico dell'IMU è possibile calcolare le maggiorazione e gli interessi dovuti per i versamenti omessi, tardivi e/o insufficienti.
- IMMOBILI STRUMENTALI. L'IMU sugli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni (art. 1, c. 772 e 773 della Legge n. 160/2019).
- PER ULTERIORI INFORMAZIONI PER CASI PARTICOLARI che possono dipendere anche da specifiche disposizioni del singolo Comune, si invita i contribuenti a contattare direttamente l'Ufficio Tributi ai riferimenti in intestazione.